

Publicato il 25/10/2024

**N. 18674/2024 REG.PROV.COLL.**  
**N. 12813/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 12813 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Alessandro Maltana, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Togna, Alberto Oggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Francesco Ganci, Alessandra Cherubini, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

- dell'Avviso pubblico di Roma Capitale Gb 5164/2023 del 24 luglio 2023 che indice la procedura di Progressione tra Aree ai sensi dell'art. 52, c.1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 13, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019 – 2021;
- della disposizione contenuta nell'art. 4 dello stesso Bando, relativo ai criteri di valutazione ed altresì dell'elenco, dei criteri e delle Tabelle ivi contenute;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compreso l'Allegato 1 intitolato "Elenco titoli coerenti";
- della Deliberazione n. 236 del 13 luglio 2023 e del Regolamento delle progressioni tra le aree del personale non dirigente di Roma Capitale in sede di revisione degli Ordinamenti professionali;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi.

per quanto riguarda i motivi aggiunti

- della graduatoria finale della procedura (rif. determinazione prot.n. GB/36252/2024 del 03/05/2024, successivamente rettificata con determinazione prot.n. GB/38641/2024 del 10/05/2024 e con determinazione prot.n.GB/45274/2024 del 29/05/2024);
- degli atti presupposti, connessi e consequenziali, fra cui: nomina della commissione e delle sottocommissioni esaminatrici; verbali della commissione esaminatrice del 17 ottobre 2023 e del 18 gennaio 2024, nonché, ove occorra, di

tutti gli altri verbali della commissione esaminatrice, compresi quelli di fissazione dei criteri di valutazione dei titoli e dei colloqui;

- di tutti gli atti endoprocedimentali di comunicazione ed ostensione dei risultati provvisori e parziali della valutazione dei candidati, con particolare riferimento a tutte le diverse versioni della graduatoria finale, in varie date pubblicate.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec a Roma Capitale il 29.9.2023 e depositato in pari data, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l'annullamento:

- dell'Avviso pubblico di Roma Capitale Gb 5164/2023 del 24 luglio 2023 che indice la procedura di Progressione tra Aree ai sensi dell'art. 52, c.1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 13, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019 – 2021;

- della disposizione contenuta nell'art. 4 dello stesso Bando, relativo ai criteri di valutazione ed altresì dell'elenco, dei criteri e delle Tabelle ivi contenute;

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compreso l'Allegato 1 intitolato "Elenco titoli coerenti";
- della Deliberazione n. 236 del 13 luglio 2023 e del Regolamento delle progressioni tra le aree del personale non dirigente di Roma Capitale in sede di revisione degli Ordinamenti professionali;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi.

2. Con l'odierna iniziativa processuale, e in particolare con il ricorso introduttivo, il ricorrente, dipendente a tempo pieno e indeterminato di Roma Capitale con la qualifica di istruttore della Polizia locale in servizio da 15 anni, avverso il bando (e il sotteso Regolamento adottato dalla Giunta capitolina), cui ha partecipato anche il medesimo, con cui si avvia la procedura di progressione interna fra le aree, ai sensi dell'art.52, co.1 bis D.Lgs.n.165/2001, relativamente al Settore Vigilanza per l'inquadramento nell'area superiore di 690 funzionari della Polizia Locale.

La procedura di cui trattasi costituisce una forma di progressione verticale cd. in deroga, in conformità a quanto previsto dall'art.52, co.1 bis D.Lgs.n.165/2001 e dall'art.13, co.6 ccnl enti locali (sottoscritto il 16.11.2022), che, fino al 31.12.2025, consente (in fase di prima applicazione) l'ammissione anche di soggetti non in possesso, come l'odierno ricorrente, del titolo previsto per l'accesso ordinario all'area superiore (diploma di laurea). Tale ccnl ha previsto che, previo confronto con le organizzazioni sindacali, le Amministrazioni diano attuazione alla cennata procedura di progressione in deroga, definendo fra l'altro, con apposito Regolamento, i criteri per lo svolgimento delle procedure, sulla base della seguente tripartizione: 1) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato; 2) titolo di studio; 3) competenze professionali, certificate o acquisite sulla base di percorsi formativi o contesti lavorativi.

Roma Capitale ha adottato, allo scopo, tale Regolamento con delibera giunta n.236 del 7.7.2023, all'esito del confronto con le organizzazioni sindacali. A valle del predetto Regolamento, Roma Capitale ha pubblicato l'avviso di indizione

della progressione verticale, di cui al prot.n.5164/2023 del 24.7.2023, al quale ha partecipato anche il ricorrente, relativamente al Settore Vigilanza.

3. Il gravame veniva affidato ai motivi di seguito esposti in sintesi, e come meglio articolati nel relativo atto processuale:

- (primo motivo) la parte ricorrente lamenta, innanzi tutto, la scarsa valorizzazione che il bando assegna al criterio dell'esperienza professionale, mentre, al contrario, valorizza in modo eccessivo il titolo di studio, assegnando un punteggio assai alto a chi possiede il diploma di laurea. In tale ottica interpretativa, il bando fallisce l'obiettivo precipuo di valorizzazione delle esperienze professionali, tipico delle procedure di progressione verticale (e, maggiormente, di quelle che derogano proprio al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso ordinario all'area superiore);

- (secondo motivo) secondo il ricorrente, è pure censurabile il fatto che il bando considera, quale fattore attributivo di punteggio, qualsivoglia diploma di laurea, senza graduazione in rapporto all'attinenza con le mansioni richieste dal profilo professionale in questione (funzionario di Polizia Locale);

- (terzo motivo) si contesta il deficit motivazionale e di logicità/proporzionalità del bando, nella misura in cui non fornisce idonee spiegazioni in ordine alle ragioni sottese alle scelte effettuate circa i criteri utilizzati per la progressione, con particolare riguardo agli aspetti censurati nei due motivi di ricorso in precedenza esposti.

4. Roma Capitale si costituiva in giudizio, in data 4.10.2023, per resistere al ricorso, sulla base delle memorie difensive successivamente versate in atti.

5. Con successivi motivi aggiunti, notificati a mezzo pec a Roma Capitale in data 2.7.2024, nonché ai controinteressati in epigrafe, e depositati il 4.7.2024, il ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

- della graduatoria finale della procedura (rif. determinazione prot.n. GB/36252/2024 del 03/05/2024, successivamente rettificata con determinazione prot.n. GB/38641/2024 del 10/05/2024 e con determinazione prot.n. GB/45274/2024 del 29/05/2024);
- degli atti presupposti, connessi e consequenziali, fra cui: nomina della commissione e delle sottocommissioni esaminatrici; verbali della commissione esaminatrice del 17 ottobre 2023 e del 18 gennaio 2024, nonché, ove occorra, di tutti gli altri verbali della commissione esaminatrice, compresi quelli di fissazione dei criteri di valutazione dei titoli e dei colloqui;
- di tutti gli atti endoprocedimentali di comunicazione ed ostensione dei risultati provvisori e parziali della valutazione dei candidati, con particolare riferimento a tutte le diverse versioni della graduatoria finale, in varie date pubblicate.

Il ricorrente prospettava i seguenti motivi di ricorso, come di seguito esposti in sintesi e meglio articolati nel relativo atto processuale:

- (primo motivo- rif. par.1 dei motivi aggiunti) illegittimità in via derivata rispetto agli atti presupposti, impugnati con il ricorso introduttivo;
- (secondo motivo- rif. par.2 e sottoparagrafi dei motivi aggiunti) illegittimità della graduatoria, in primo luogo, per mancata articolazione dei criteri di dettaglio applicati per l'attribuzione del punteggio ai candidati. In seconda battuta, il ricorrente contesta:
  - il punteggio attribuitogli nel colloquio, previsto dal bando per l'accertamento delle competenze professionali. Nello specifico, la doglianza afferisce alla genericità del quesito sottopostogli, non circostanziato, nonché ai criteri di valutazione del colloquio, in cui, a fronte del medesimo giudizio sintetico (ottimo), la scala di valori andava da 10 (voto riportato dal ricorrente) fino a 14, senza ulteriori declaratorie. Si contesta, altresì:

- la legittimità del colloquio, di natura tecnico-pratica, anziché motivazionale, come previsto nel bando;
- l'irragionevolezza del modus operandi nell'articolazione dei quesiti formulati ai vari candidati (e, per l'effetto, l'inattendibilità della valutazione), attesa la ripetitività dei quesiti, così da determinare un favor per i candidati che hanno sostenuto la prova nelle giornate finali;
- l'irragionevolezza e l'inattendibilità del punteggio attribuito al colloquio del ricorrente, per le ragioni indicate nell'istanza di riesame del 19.3.2024, non accolte dall'Amministrazione;
- (terzo motivo- rif. par.3 dei motivi aggiunti) violazione del principio di trasparenza e imparzialità della selezione, atteso che, pur a fronte di diverse istanze di accesso, il candidato ricorrente non ha avuto accesso alle informazioni ed ai documenti richiesti, pur avendo segnalato all'Amministrazione, ad esempio, la mancanza dei requisiti di accesso alla procedura, in capo a taluni candidati; prova ne sia, la presenza di rettifiche alla graduatoria con evidenza di riduzione complessiva e progressiva del numero di soggetti ammessi.

6. Con ordinanza n.3505/2024, pubblicata il 1.8.2024, il Tribunale respingeva la domanda cautelare, per insussistenza del periculum in mora, autorizzando la notifica del gravame per pubblici proclami, nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria della procedura, siccome rettificata.

7. Parte ricorrente depositava quindi prova dell'avvenuto adempimento alla suddetta ordinanza collegiale.

Seguiva inoltre la presentazione di ampia documentazione e di articolate memorie difensive a cura delle parti, anche in replica.

In particolare, la difesa di Roma Capitale, previo riepilogo della vicenda in fatto e nell'esposizione diacronica degli atti e dei provvedimenti adottati, controdeduceva (in estrema sintesi) con riguardo ai motivi di ricorso:

1) quanto al ricorso principale, l'art.52, co.1 bis D.Lgs.n.165/01, siccome introdotto ad opera dell'art.3, co.1 d.l. n.80/2021, nel disciplinare (anche) le procedure verticali speciali (in deroga) non toglie alle amministrazioni la facoltà di valutare, nel contesto complessivo dei criteri, il titolo di studio, né predefinisce una soglia minima di valorizzazione dell'anzianità di servizio, limitandosi a prevedere la sola soglia di sbarramento minima dei 5 anni di anzianità. A conclusioni non dissimili si perviene considerando il disposto di cui all'art.13, co.7 ccnl enti locali. Le scelte compiute dall'Amministrazione, pertanto, non solo non violano frontalmente le previsioni della legge e del ccnl, ma costituiscono esplicitazione non irragionevole della discrezionalità amministrativa degli enti;

2) quanto ai motivi aggiunti, relativamente alla definizione dei criteri, l'Amministrazione, nel verbale del 17.10.2023, ha definito criteri puntuali, conformi alle previsioni recate dall'art.4, co.5, lett. c), punto 6 del bando. Non sussiste, inoltre, la lamentata violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, avendo peraltro Roma Capitale riscontrato le istanze di accesso con nota prot.n. GB/44387 del 27.05.2024 (in atti), rimasta inoppugnata.

8. All'udienza del giorno 9 ottobre 2024 la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previo rilievo del Collegio, ex art.73, co.3, cpa, di profili di inammissibilità dei motivi prospettati ai par.2 e 3 dei motivi aggiunti, per genericità e indeterminatezza delle censure.

9. Il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, è infondato, alla luce dei motivi prospettati dalla parte ricorrente.

9.1 Il Collegio inizia ad esaminare le censure dedotte con il ricorso introduttivo, logicamente pregiudiziali rispetto a quelle proposte con i motivi aggiunti, attinendo alla lex specialis della procedura.

9.1.1 Con la prima doglianza, parte ricorrente contesta la scelta di Roma Capitale di assegnare un punteggio consistente ai candidati laureati, penalizzando in tal modo i soggetti che, come il ricorrente, vantano pluriennale esperienza (15 anni) nel servizio, e vanificando, per l'effetto, la ratio del procedimento di progressione verticale speciale.

L'argomentazione non persuade.

L'art.52, co.1 bis, quinto periodo, D.Lgs.n.165/2001 consente alla contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 di prevedere la progressione interna fra le aree, anche in deroga al possesso del titolo di studio. La disposizione in parola costituisce una facoltà, transitoriamente esercitabile rispetto alla tipologia di procedura cd. ordinaria (ossia senza prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno), delineata al quarto periodo: “ Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti”.

Nella fattispecie in esame, la contrattazione collettiva, all'art.13, co.6 ha previsto, in conformità all'art.52, co.1 bis D.Lgs.n.165/2001, che “In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza”.

Il Regolamento adottato all'esito della contrattazione con le oo.ss ha previsto (rif. art.4 delibera giunta n.236/2023) che la valutazione fosse declinata nel seguente modo (per quello che rileva in questa sede):

a) fino a 35 punti per l'esperienza di servizio;

b) fino a 35 punti per il titolo di studio, con 35 punti spettanti in caso di laurea magistrale unitamente al master/dottorato/specializzazione e con un punteggio via via decrescente, fino ad un minimo di otto punti per il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;

c) fino a complessivi 30 punti per le competenze professionali acquisite, di cui 22 da assegnare nell'ambito di un colloquio orale.

Il bando, quanto alla ripartizione del punteggio per il titolo di studio, è conforme al Regolamento.

Ora, la scelta compiuta dall'Amministrazione costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, di regola insindacabile se non per manifesta irragionevolezza, posto che, nel novero dei titoli di "professionalità", di cui al quinto periodo del citato co.1 bis dell'art.52 (nonché dell'art.13, co.7 ccnl enti locali, che menziona espressamente anche il titolo di studio fra i criteri di valutazione) può farsi senza dubbio rientrare anche il titolo di studio, incidendo quest'ultimo sul bagaglio culturale del lavoratore e sulle sue competenze, oltre che sull'attitudine allo studio, alla comprensione della realtà esterna e, più in generale, al problem solving, aspetti rilevanti ai fini dell'esercizio delle mansioni lavorative. Peraltro, in modo che appare del tutto ragionevole, al titolo di studio l'Amministrazione ha dedicato un peso significativo ma non maggioritario (35 punti su 100), graduando in modo crescente la ponderazione dei titoli (dal diploma della secondaria di primo grado fino alla laurea magistrale più titolo ulteriore), e assegnando via via uno scarto non eccessivo fra i titoli (es. fra il diploma di scuola secondaria superiore e la laurea triennale lo scarto si riduce a 9 punti). Al contempo- per quello che interessa l'esame della presente controversia- l'esperienza di servizio assume, in modo altrettanto ragionevole e bilanciato, un peso altrettanto significativo, paritetico rispetto al titolo di studio (fino a 35 punti).

9.1.2 Con la seconda doglianza dell'atto introduttivo la parte ricorrente censura nuovamente la lex specialis, sempre con riguardo al punteggio assegnato alla componente "titolo di studio", per via della mancata graduazione dei titoli in

funzione dell'attinenza alle mansioni professionali da esercitare nello specifico (funzionario di Polizia Locale).

Ad avviso del Collegio, la censura non merita accoglimento.

Analogamente a quanto rilevato al punto precedente, anche la scelta della p.a. di non effettuare ulteriori graduazioni in rapporto alla tipologia di laurea non appare affetta da manifesta irragionevolezza, tenuto conto:

- della molteplicità dei settori di intervento della Polizia Locale nell'ambito dell'attività espletata in città, non univocamente riconducibile ad una precipua sedes materiae;
- dell'eterogeneità del personale e delle rispettive provenienze ed esperienze pregresse;
- della natura stessa del procedimento (progressione interna), funzionale a valorizzare esperienza e professionalità di soggetti già dipendenti dell'Amministrazione.

9.1.3 Le argomentazioni che precedono consentono di respingere anche il terzo motivo del ricorso introduttivo, afferente al preteso deficit motivazionale del bando e degli impugnati. A quanto precede, poi, si aggiunga che, in forza della generale previsione recata dall'art.3, co.2 L.n.241/90, per gli atti amministrativi generali (quali il bando di concorso e atti assimilabili) non vige l'obbligo di puntuale motivazione, applicabile agli atti provvedimenti che incidono in modo diretto nella sfera giuridica di destinatari determinati (cfr., *quam multis*, Tar Roma, 5.2.2024, n.2200). La logica sottesa alle scelte compiute è comunque ampiamente desumibile dal contesto generale e dai riferimenti normativi e di contrattazione collettiva sopra indicati, operati anche dal bando in questione.

Il ricorso introduttivo va quindi respinto.

9.2 Il Collegio passa quindi ad esaminare i motivi aggiunti, con i quali si contesta l'andamento del procedimento seguito per la valutazione e, in modo particolare, l'esito del colloquio.

9.2.1 La prima censura di cui al par.1 dei motivi aggiunti (illegittimità in via derivata rispetto alle censure prospettate con il ricorso introduttivo avverso il bando) è infondata in re ipsa, in ragione della reiezione del ricorso introduttivo.

9.2.2 La seconda doglianza dei motivi aggiunti contesta, in prima battuta (rif. par.2.1 dei motivi aggiunti), la pretesa mancanza di criteri valutativi sufficientemente dettagliati, ad opera del bando, con conseguente illegittimità delle valutazioni ex post compiute dall'Amministrazione in sede di attribuzione del punteggio.

La censura non è condivisibile, in quanto i criteri previsti nel bando all'art.4, ad eccezione della componente di punteggio assegnata all'esito del colloquio, erano già declinati in modo da non necessitare di ulteriori specifiche per l'attribuzione del punteggio. Quanto alla componente relativa alle "competenze professionali acquisite nel contesto lavorativo, funzionali all'esercizio delle mansioni del profilo oggetto di progressione", di cui all'art.4 lett. c), punto n.6 lett. a) del bando, occorre evidenziare che, in sede applicativa, la Commissione, come previsto all'ultimo periodo del citato art.4, in esito alla seduta del 17.10.2023 (v. all.ti n.25, verbale del 17.10.2023 e n.26 documento denominato "Criteri di valutazione", di cui al deposito di parte resistente del 29.7.2024) ha declinato i parametri per l'attribuzione del punteggio, indicando giudizi corrispondenti ad intervalli numerici di valore (es., per la valutazione del curriculum, il giudizio "sufficiente" corrisponde ad un punto, "buono" fino a tre, ecc.), affiancando tali giudizi alla declinatoria degli elementi e dei parametri a cui detti giudizi corrispondono (ad es., per il curriculum, si afferma che il livello è ottimo "in relazione alle diverse attività svolte nel contesto lavorativo e alla formazione acquisita funzionali all'esercizio delle mansioni del profilo oggetto di progressione, ulteriori rispetto a quelli già valutati").

Tale meccanismo, unitamente alle ulteriori specifiche indicate nel documento denominato "Criteri di valutazione", consente di comprendere appieno i criteri sottesi alle valutazioni compiute sui candidati e soddisfa l'onere specificativo di cui all'art.12 D.p.r. n.487/94.

9.2.3 Con la doglianza di cui al par.2.2 dei motivi aggiunti, il ricorrente contesta la genericità dei criteri sottesi all'attribuzione del punteggio al colloquio (ad es., min 10- max 14, come definiti dalla Commissione nel documento "criteri di valutazione"), pur a fronte dello stesso giudizio (es. ottimo), riportato dal ricorrente, al quale sono stati attribuiti 10 punti per la voce "capacità di gestire una situazione nel contesto lavorativo del profilo oggetto di progressione".

La censura non persuade.

Non è infatti irragionevole prevedere che, ad un identico giudizio complessivo, corrisponda una pluralità (invero limitata) di punteggi numerici differenziati. La previsione di punteggi numerici contenuti nel medesimo range di giudizio consente infatti di differenziare meglio la performance dei candidati, che pure, in senso generale, si collocano nel medesimo giudizio complessivo. In tal senso, poi, occorre rammentare che il punteggio numerico, nelle procedure concorsuali, cui (ai limitati fini di cui trattasi) possono reputarsi assimilate le progressioni interne extra-area, costituisce in re ipsa motivazione congrua della valutazione compiuta, semprechè (come nella fattispecie) siano stati previamente elaborati i criteri di massima dalla Commissione (cfr., *quam multis*, Consiglio di Stato, 9.4.2024, n.3235).

Del pari, non è nemmeno accoglibile la contestazione sulla scelta dell'Amministrazione di svolgere il colloquio in modalità tecnico-pratica anziché meramente motivazionale. Al riguardo, si osserva che la scelta compiuta dall'Amministrazione non appare irragionevole, ove si consideri, fra l'altro, che il colloquio tecnico-pratico (rispetto a quello motivazionale) è più aderente alla necessità di valorizzare i requisiti di "esperienza" maturati (come previsto dall'art.52, co.1 bis D.Lgs.n.165/2001 e dall'art.13, co.6-7 ccnl enti locali), in relazione al profilo professionale interessato, consentendo un apprezzamento, caso per caso e in concreto, delle capacità del candidato.

9.2.4 Con la doglianza di cui al par.2.3 dei motivi aggiunti, si contesta la graduatoria anche in riferimento alla pretesa irragionevolezza dei criteri di somministrazione del colloquio. Secondo il ricorrente, i quesiti impartiti sarebbero stati caratterizzati da ripetizioni seriali, tali da favorire i candidati che hanno sostenuto la prova nelle ultime giornate di colloquio. Per di più- si afferma- l'Amministrazione, a richiesta del ricorrente, gli avrebbe fornito unicamente l'elenco dei 34 quesiti sottomessi nella sola giornata di svolgimento della sua prova (18.1.2024), impedendogli la conoscenza più ampia dei fatti.

Il motivo è infondato per assoluto difetto di prova, nel senso che il ricorrente non soddisfa l'onere di dimostrare, in concreto, sulla base di quali elementi concreti affermi di essere stato svantaggiato nella procedura. Ad abundantiam, si rileva che il ricorrente non ha impugnato le determinazioni adottate dall'Amministrazione sul diritto d'accesso e che, in ogni caso, in una procedura che coinvolga un numero assai ampio di candidati, appare fisiologico che un certo numero di domande o quesiti venga successivamente somministrata a diversi candidati.

9.2.5 Con ulteriore censura di cui al par.2.4 dei motivi aggiunti, si contesta l'esito della valutazione attribuita al ricorrente, nella misura in cui non è stata accolta (se non in parte) l'istanza di riesame del 19 marzo 2024.

Con detta istanza, l'interessato aveva richiesto il riconoscimento del seguente punteggio incrementale:

- a) l'elevazione del punteggio del colloquio da 10 a 14 punti;
- b) l'elevazione del punteggio assegnato al curriculum (da 3 a 5 punti), per il servizio prestato quale Ufficiale di complemento dell'Esercito;
- c) l'attribuzione di n.3 punti per l'iscrizione all'Albo degli agenti e dei mediatori finanziari, come anche per quello degli istruttori di guida.

In via preliminare e assorbente, si evidenzia che, nei motivi aggiunti, il ricorrente sul punto non ha fornito puntuale controdeduzione alla motivazione addotta dall'Amministrazione in sede di riesame (rif. nota prot.n. RH/2024/0090082del 4.4.2024), in merito all'intempestività della richiesta, ai sensi dell'art.5, co.2 del bando.

Ad ogni buon conto, con riguardo alle singole componenti di punteggio oggetto di censura nell'istanza di riesame, si espone quanto segue.

A seguito del riesame, l'Amministrazione ha riconosciuto i punti per l'abilitazione professionale (il bando prevede l'attribuzione di n.3 punti non cumulabili per il possesso di una o più abilitazione), talchè il candidato, per tale subcriterio, ha avuto di fatto il massimo punteggio ottenibile, senza che possano rilevare ulteriori abilitazioni.

In relazione allo svolgimento dell'incarico come Ufficiale di Complemento dell'Esercito, parte ricorrente non ha fornito in questo giudizio elementi idonei a suffragare l'irragionevolezza manifesta del punteggio discrezionale assegnato al curriculum (3 punti su 5, che corrisponde ad un giudizio di "buono"). Peraltro, si tiene ad evidenziare che tale incarico non è attinente alle mansioni ricoperte dalla Polizia Locale e che, vieppiù, per la voce "curriculum", il punteggio assegnato al ricorrente, come si evince dal report dei voti assegnati il 18.1.2024 (v. all.to n.11 deposito di parte ricorrente del 27.7.2024) è fra i più alti della giornata (solo 4 candidati l'hanno conseguito e nessuno ha conseguito il punteggio massimo di 5 punti).

In merito, poi, al voto attribuito al colloquio, realizzato sul caso pratico, all'esito del quale il ricorrente ha conseguito la votazione di "ottimo" (con 10 punti di 14), nel richiamare le considerazioni generali che precedono, si rileva che le argomentazioni sottese all'istanza di riesame non evidenziano palesi illogicità della Commissione, né il ricorso fornisce appigli a sostegno della doglianza, richiamando in modo generico detta istanza.

Analogamente, sulla pretesa (formulata nei motivi aggiunti e non contemplata nell'istanza di riesame) di vedersi riconosciuti ulteriori 1,75 punti per l'annualità prestata a servizio delle Forze Armate, la parte ricorrente non fornisce spiegazione alcuna in merito alla previsione di bando asseritamente invocata, rilevandosi allo scopo che, trattandosi di servizio non assimilabile a quello del bando, al più sarebbe stato applicabile il punteggio di 0,75 (rif. art.4, lett. a) n.2). Peraltro- non potendosi tenere conto di un incarico sia ai fini curriculari (rif. art.4, lett.c n.6) che esperienziali (rif.art.4, lett. a), secondo quanto si evince dal sopra citato documento "criteri di valutazione", parte ricorrente non ha neppure assolto all'onere di dimostrare che il servizio reso nell'Esercito non sia stato conteggiato comunque all'interno della componente esperienziale ex art.4, lett. a (dove ha riportato 28,5 punti) e che ricorressero tutti i presupposti indicati dall'art.4 del bando per la relativa attribuzione.

9.2.6 Con la censura di cui par.3 dei motivi aggiunti la parte afferma, sotto diverso profilo, la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, a loro volta corollari del principio costituzionale del buon andamento ex art.97 Cost., in quanto risulterebbe che diversi candidati sono stati ammessi senza averne i requisiti; prova ne siano le rettifiche compiute dall'Amministrazione, recanti l'evidenza di un numero sempre inferiore di candidati complessivamente ammessi.

Come ritenuto dal Collegio nell'avviso alle parti formulato ex officio ai sensi dell'art.73, co.3 cpa, il motivo è inammissibile, per genericità dei presupposti invocati, in quanto non soddisfa l'onere specificativo di cui all'art.40, co.1, lett. d) cpa (si fa riferimento generico ad alcuni candidati, senza nemmeno menzionarli). In ogni caso, il motivo va comunque respinto anche per assoluto difetto di prova, non avendo la parte fornito alcun supporto probatorio in ordine a quanto asserito. Anche in tale circostanza, inoltre, si osserva che la parte lamenta la scarsa collaborazione dell'Amministrazione nel subprocedimento di accesso agli atti, senza che tuttavia siano state gravate le determinazioni adottate.

10. In conclusione, il ricorso, siccome integrato da motivi aggiunti, va respinto, in quanto infondato.

Le spese di giudizio possono venire compensate, tenuto conto dell'interesse sotteso all'impugnazione ed alla complessità delle questioni giuridiche e fattuali implicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e siccome integrato da motivi aggiunti, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Igor Nobile**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Riccio**

IL SEGRETARIO

